

COMUNE DI MULAZZANO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

**ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 11 DEL 02.02.1995
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 32 DEL 1999**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone od cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 2

Autorizzazione all'esercizio

Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'art. 7 del presente regolamento e previa autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili.

La stessa dovrà essere esposta obbligatoriamente nell'esercizio e dovrà essere presentata all'Ufficio Comunale competente entro il 31 marzo di ogni anno per la relativa vidimazione.

Art. 3

Presentazione della domanda

La richiesta di autorizzazione va presentata al Sindaco su competente carta bollata e deve contenere:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
- 2) precisa ubicazione del locale d'esercizio;
- 3) l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

Alla domanda va allegato:

- a) certificato della Commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale
- b) certificato dell'autorità sanitaria che attesti l'idoneità igienica dei locali:
- c) certificato sanitario personale.
- d) planimetria su scala 1 : 100 dei locali.

È fatto obbligo, a corredo della pratica, di presentare, non appena ottenuta la certificazione di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 4

Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata:

- 1) al compimento della maggiore età del richiedente;
- 2) all'accertamento della qualificazione professionale;
- 3) al possesso da parte della impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane;
- 4) alla regolare costituzione della società;
- 5) ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, accertati dall'autorità sanitaria;
- 6) all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al piano terreno, risultante da attestazione dell'ufficio tecnico comunale ovvero di un tecnico iscritto all'Albo professionale;
- 7) all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti, su attestazione dell'ufficio di polizia municipale.

“Art. 5”

“Il numero degli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna nel Comune, non deve superare il rapporto di uno ogni 550 abitanti. Nel caso in cui detto rapporto dovesse risultare inadeguato, l'Amministrazione Comunale provvederà a modificarlo, sentite l'apposita commissione comunale e le organizzazioni di categoria.”

Art. 6

Ubicazione degli esercizi - Distanza

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilita in m. 50 misurata per il corso più breve.(sulla stessa via)

Gli esercizi e le attività contemplate dalla legge di cui trattasi, dovranno essere a piano terra, con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività. In caso eccezionale - con particolare riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento - potranno essere posti in piani superiori purché sia assicurato l'accesso agli organi di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all'art. 2.

Art. 7

Commissione comunale

E' istituita nel Comune una Commissione consultiva così composta da:

1. Sindaco o un suo delegato – Presidente;
2. tre rappresentanti della categoria artigiana;
3. tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
4. un sanitario designato dall'autorità sanitaria;
5. comandante della Polizia Municipale;
6. un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

La Commissione dura in carica 4 anni.

Spetta alla Commissione esprimere i pareri sulle nuove domande di esercizio e comunque di presentare proposte di modifiche al regolamento tornire direttive interessanti la categoria.

Pareri e proposte della Commissione non sono vincolanti.

Art. 8

Autorizzazione in caso di cessione, locazione, ecc. dei locali di esercizio

L'autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, locazione od altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, della legge 08.08.1985, n. 443, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, cosicché con il presente regolamento gli eredi del titolare della autorizzazione, possono continuare l'attività per i periodi suddetti.

Art. 9

Trasferimento di esercizio e subingresso

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 7.

Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna. non sono ammessi trasferimenti da una località all'altra se questo altera il rapporto di cui all'art. 5 del presente regolamento

Art. 10

Domanda di autorizzazione di trasferimento o di subingresso

La domanda sarà indirizzata al Sindaco in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'art. 3, in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitaria e tecnica.

Per il subingresso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali prescritti.

Art. 11

Diniego dell'autorizzazione - Ricorso

Il rifiuto di rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego.

Art. 12

Requisiti igienico-sanitari dei locali

I locali destinati all'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna debbono avere una superficie minima di mq. superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 20 per primo posto di altezza conforme a quanto stabilito dal regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi, bene illuminati e arieggiati quando manchi una apertura di riscontro l'aerazione del locale deve essere assicurata mediante applicazione di un dispositivo meccanico di estrazione dell'aria.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi di maiolica o materiale similare (uno per ogni posto di lavoro) ed acqua corrente calda e fredda e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia delle attrezzature consentite.

Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riservate sul suolo pubblico.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di bagno con antibagno con pavimento e pareti lavabili e impermeabili sino a mt. 2 di altezza (preferibilmente mediante applicazione di mattonelle di gres il ceramicato) distinti per uomo e donna e dotati di ingressi separati. Nell'antibagno deve essere sistemato un lavandino con acqua potabile, corrente, provvisto di distributore automatico ad uso individuale.

È ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

Gli esercizi per uomo e donna devono disporre di WC e antibagno distinti dotati di ingressi separati.

Nei locali ubicati in località prive di acquedotto, può essere riconosciuta, a giudizio del competente servizio della U.S.L., l'idoneità igienica degli stessi, purché sia sempre assicurata nel locale una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività e un idoneo smaltimento delle acque di rifiuto.

Art. 13

Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori, nonché di una cassetta pronto soccorso.

Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Art. 14

Controllo sanitario del personale

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito nell'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'U.S.L..

Art. 15

Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti od approvati dal competente servizio dell' U.S.L.;
- b) gli attrezzi taglienti (rasoi e gli altri ferri) devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere sempre immersi nell'alcol denaturato o in altra sostanza disinfettante ovvero sterilizzati con apparecchiature riconosciute idonee allo scopo dall' U.S.L. durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile e altra carta sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere;
- c) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua sapone ed accuratamente disinfettata
- d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, e proibito l'uso di piumini e dei preparati essicatori (allume, eco.);
- f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio;
- g) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richiede, disinfettati;
- h) tinture fissative ed altri preparati impegnati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere per le tinture ai requisiti prescritti dal D.M. 18 giugno 1976 e succ. modificazioni;
- i) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

- l) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- m) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili. devesi evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- n) l'esercente tenuto a segnalare al competente servizio dell'U.S.L. casi o focolai anche sospetti. di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

Art. 16

Uso dei guanti per trattamenti speciali

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici od altro materiale, velenoso, di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo" maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.

Art. 17

Termini per la richiesta della nuova autorizzazione per esercizi già in atto ed obblighi del personale

Le imprese che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 2, da concedersi loro senza subordinazione o condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il personale che presta servizio nei succitati esercizi dovrà ottemperare, sempre nei termini di cui sopra, al disposto di cui al precedente art. 13.

Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Art. 18

Termine per sistemazione locali già adibiti ad esercizio

Qualora il locale adibito ad esercizio di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna non risponda alle condizioni igienico sanitarie di cui all'art. 2, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dal Sanitario competente, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà all'impresa un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 180 giorni, per la esecuzione dei lavori o la provvista delle forniture prescritte.

Art. 19

Obbligo di trasferimento dell'esercizio in locali idonei - termine

Qualora il locale precedentemente adibito ad esercizio sia riconosciuto trovarsi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di una sistemazione in ordine- ai requisiti igienico - sanitari, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, non superiore a sei mesi dalla data di accertamento di inidoneità dei locali, debitamente notificato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, ne! qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio de! nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

Art. 20

Diffida e chiusura negozio per inadempienza agli articoli 17, 18 e 19

Le imprese attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale, a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 21

Cessione dell'azienda

In caso di cessione dell'azienda, l'autorizzazione si intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi del precedente art. 10.

Art. 22

Sospensione e revoca della autorizzazione

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 21 compreso.

,:

Art. 23

Le tariffe, viste e concordate dall'autorità comunale, dovranno essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

Art. 24

Orario

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 25

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate con la procedura di cui all'art. 106 del T.U. della legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 639.

Art. 26

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il controllo da parte dei competenti organi e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 4; della legge 8 giugno 1990, n. 142.

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Autorizzazione all'esercizio	Pag. 4
Art. 3	Presentazione della domanda	Pag. 4
Art. 4	Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione	Pag. 4
Art. 5	Numero degli esercizi in relazione agli abitanti	Pag. 4
Art. 6	Ubicazione degli esercizi - Distanza	Pag. 4
Art. 7	Commissione comunale	Pag. 1
Art. 8	Autorizzazione in caso di cessione, locazione, ecc. dei locali di esercizio	Pag. 4
Art. 9	Trasferimento di esercizio e subingresso	Pag. 8
Art. 10	Domanda di autorizzazione di trasferimento o di subingresso	Pag. 8
Art. 11	Diniego dell'autorizzazione - Ricorso	Pag. 8
Art. 12	Requisiti igienico-sanitari dei locali	Pag. 2
Art. 13	Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi	Pag. 10
Art. 14	Controllo sanitario del personale	Pag. 10
Art. 15	Conduzione igienica delle attività	Pag. 10
Art. 16	Uso dei guanti per trattamenti speciali	Pag. 8
Art. 17	Termini per la richiesta della nuova autorizzazione per esercizi già in atto ed obblighi del personale	Pag. 10
Art. 18	personale	Pag. 1C
Art. 19	Termine per sistemazione locali già adibiti ad esercizio	Pag. 1C
Art. 20	Obbligo di trasferimento dell'esercizio in locali idonei - termine	Fac 1C
Art. 21	Diffida e chiusura negozio per inadempienza agli articoli 17, 18 e 19 Cessione dell'azienda	
Art. 22	Sospensione e revoca della autorizzazione	
Art. 23	Tariffe	
Art. 24	Orario	
Art. 25	Sanzioni	
Art. 26	Entrata in vigore del regolamento	